

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 30164 /2018 del 28 DIC 2018 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto : Stabilizzazione del personale titolare di contratto a tempo determinato. Art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Assessorato regionale delle Autonomie  
Locali e della Funzione Pubblica  
- Dipartimento delle Autonomie Locali  
(rif. nota prot. 16854 del 15 novembre 2018)

p.c.

c.a. On.le Assessore  
- Ufficio di Gabinetto

Con la nota segnata a margine il Dipartimento delle Autonomie Locali rappresenta che una sigla sindacale ha prospettato la possibilità di una deroga alle disposizioni dettate, per il “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 nell'ipotesi in cui “*ricorrano determinate condizioni, come ad esempio un numero di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato da stabilizzare, corrispondente al numero dei soggetti titolari dei requisiti prescritti dalla legge*”.

L'amministrazione richiedente esprime un avviso contrario alla testè indicata prospettazione richiamando quanto alla necessità dell'espletamento di un concorso, presupposto fondamentale per l'assunzione a tempo indeterminato, la sentenza della Corte dei Conti n. 200/2017 e quanto alla procedure di assunzione di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 la sentenza della Corte di Cassazione n. 256/2012.

Pur tuttavia lo stesso Dipartimento chiede di conoscere l'avviso di questo Ufficio in ordine alla “*possibilità di assunzione diretta del personale in deroga al disposto in precedenza riportato*” ovvero il citato art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017.

Nel merito si osserva quanto segue, pur rilevando che questo Ufficio è chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico – interpretativi di carattere generale relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di adozione regionale e non a svolgere verifiche o apprezzamenti su singole situazioni concrete rientranti nelle competenze gestionali amministrative dei singoli rami di

amministrazione.

In linea generale non può che condividersi la rappresentata necessità di una procedura selettiva di tipo concorsuale che permane quale regola per l'accesso al pubblico impiego nonostante il carattere speciale delle norme in materia di stabilizzazione e salve le disposizioni di cui all'art. 35, comma 1, del citato d.lgs. n. 165/2001.

In tal senso il richiamo più diretto è la formulazione letterale del medesimo art. 20, comma 1, (laddove si prescrive - alla lettera b - che il personale “*sia stato reclutato a tempo determinato ...con procedure concorsuali ...*”); ma ugualmente chiari sono gli indirizzi operativi formulati dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la circolare n. 3/2017.

In disparte dalle pronunce già richiamate dal Dipartimento richiedente, si segnalano, per quanto di interesse, seppure riferite a personale a tempo determinato di Aziende sanitarie, le recenti sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 1342/2018 e n. 1630/2018. In dette pronunce il giudice adito ha escluso la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dall'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 in ipotesi di assunzione a tempo determinato - come nel caso dei ricorrenti - avvenuta “*attingendo dalle graduatorie di cui alla L.R. n.85/1995 e L.R. 21/2003*”.

Quanto alla odierna richiesta, la questione controversa, in assenza di ulteriori esplicitazioni, sembra riguardare la deroga alle superiori disposizioni, ipotizzata da una sigla sindacale, che, nei termini riportati nella nota n. 16854/2018 (cfr. secondo capoverso), non trova fondamento o elementi di riferimento nella normativa in atto vigente.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti al medesimo.

Si rileva, tuttavia, che trattandosi di consulenza preordinata all'adozione di provvedimenti amministrativi da parte di codesta Amministrazione, non si procederà ad inserire il parere nella banca dati dei pareri dell'Ufficio, fino a quando la stessa non comunicherà che non sussistono o sono venute meno eventuali ragioni ostative alla sua diffusione.

Il Dirigente  
(Avv. Vitalba Vaccaro)



L'AVVOCATO GENERALE  
(Avv. Gianluigi M. Amico)

